



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE

I COMMISSARI DELLA LEGGE

GIUDICI INQUIRENTI

Visti gli atti del procedimento penale n. 626/RNR/2021 aperto, tra gli altri, nei confronti di:

I. Francesco CONFUORTI

non costituitosi in giudizio;

II. Lorenzo SAVORELLI, domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Pari, che lo difende unitamente all'avv. Francesco Maresca del foro di Firenze;

III. Filippo SIOTTO,

domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Pari, che lo difende unitamente all'avv. Francesco Maresca del foro di Firenze;

IV. Mirella SOMMELLA,

domiciliata presso lo studio dell'avv. Simone Menghini, che la difende unitamente all'avv. Flavio Lamberti del foro di Napoli;

V. Ugo GRANATA,

domiciliato presso lo studio dell'avv. Gloria Giardi;

VI. Roberto VENTURINI, domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Selva, che lo difende unitamente all'avv. Massimiliano Iovino del foro di Bologna;

VII. Daniele GUIDI,

e domiciliato presso lo studio dell'avv. Chiara Taddei, che lo difende unitamente agli avv.ti Fabio Federico e Massimo Di Noia del foro di Milano;

DATO PRELIMINARMENTE ATTO

1328



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

che il presente procedimento - a seguito della riapertura dell'istruttoria per effetto dell'ordinanza del Giudice d'Appello 10 giugno 2021 - è stato assegnato al Commissario della Legge Elisa Beccari, cui è stato affiancato nell'ambito di un gruppo costituito ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 100 dell'anno 2013 il Commissario della Legge Francesco Santoni con provvedimento 29 giugno 2021 prot. 281/D/2021;

che, presa visione degli atti, questi giudici inoltravano comunicazione giudiziaria sulla presente ipotesi di reato ai prevenuti sopra indicati in data 29 ottobre 2021, ricevendo gli esiti dell'ultima comunicazione giudiziaria l'11 marzo 2022 (aff. 530 p.p. 626/2021);

che agli interrogatori fissati si presentava unicamente Roberto Venturini, il quale contestava la sussistenza della propria responsabilità penale per i fatti qui in discorso;

che tutti i prevenuti si sono costituiti ad eccezione di Francesco Confuorti;

OSSERVANO

Dall'esame degli atti è emerso che con *mail* 5 agosto 2016, Silvia Cesarini (Servizio Soggetti Vigilati di Banca Centrale) scrive al "coordinamento vigilanza" rappresentando una «*situazione critica del profilo reddituale e patrimoniale di Asset Banca*» (cfr. aff.ti 3 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliai 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017). Le problematiche riguardavano:

- la «*crisi strutturale di redditività*» della banca, indicata dal dimezzamento del margine di interesse (da 3,6 a 1,8 milioni di euro) e del margine di intermediazione (-2,5 milioni di euro) risultante dal conto economico dell'esercizio precedente (2015), dati affiancati da un aumento dei costi di gestione della banca, tali da determinare



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

che il presente procedimento - a seguito della riapertura dell'istruttoria per effetto dell'ordinanza del Giudice d'Appello 10 giugno 2021 - è stato assegnato al Commissario della Legge Elisa Beccari, cui è stato affiancato nell'ambito di un gruppo costituito ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 100 dell'anno 2013 il Commissario della Legge Francesco Santoni con provvedimento 29 giugno 2021 prot. 281/D/2021;

che, presa visione degli atti, questi giudici inoltravano comunicazione giudiziaria sulla presente ipotesi di reato ai prevenuti sopra indicati in data 29 ottobre 2021, ricevendo gli esiti dell'ultima comunicazione giudiziaria l'11 marzo 2022 (aff. 530 p.p. 626/2021);

che agli interrogatori fissati si presentava unicamente Roberto Venturini, il quale contestava la sussistenza della propria responsabilità penale per i fatti qui in discorso;

che tutti i prevenuti si sono costituiti ad eccezione di Francesco Confuorti;

OSSERVANO

Dall'esame degli atti è emerso che con *mail* 5 agosto 2016, Silvia Cesarini (Servizio Soggetti Vigilati di Banca Centrale) scrive al "coordinamento vigilanza" rappresentando una «*situazione critica del profilo reddituale e patrimoniale di Asset Banca*» (cfr. aff.ti 3 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliai 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017). Le problematiche riguardavano:

- la «*crisi strutturale di redditività*» della banca, indicata dal dimezzamento del margine di interesse (da 3,6 a 1,8 milioni di euro) e del margine di intermediazione (-2,5 milioni di euro) risultante dal conto economico dell'esercizio precedente (2015), dati affiancati da un aumento dei costi di gestione della banca, tali da determinare



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

perdite totali di 4,041 milioni di euro, per un totale di perdite portate a nuovo per 10,686 milioni;

- il coefficiente di solvibilità della banca (pari al 12,14% alla fine del primo trimestre del 2016, con un patrimonio di vigilanza pari a 26,2 milioni di euro) si sarebbe ridotto a seguito dell'incidenza delle perdite portate a nuovo con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016 e la conseguente riduzione del patrimonio di vigilanza (-1,5 milioni di euro);
- rispetto alla qualità degli attivi, la scrivente segnalava che a - fronte di un "monte" complessivo di crediti netti per 152,9 milioni di euro - risultavano 108,6 milioni di euro di crediti *in bonis* e 44,4 milioni di euro di crediti dubbi, con un *trend* in crescita di questi ultimi (+ 4,8 milioni di euro dalla fine del 2014 alla fine del 2015);
- la scrivente segnalava altresì il duplice effetto della sussistenza di procedimenti penali pendenti in Italia a carico della banca e degli esponenti aziendali (Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini): da una parte infatti a margine della conservazione di una misura cautelare reale da parte del Tribunale di Forlì la banca non aveva ritenuto di procedere con accantonamenti prudenziali, dall'altra nei confronti degli stessi esponenti aziendali era pendente un «*procedimento [penale] ancora alle fasi iniziali*» per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza commessi tra il 2006 ed il 2008;
- Silvia Cesarini, pertanto, concludeva: «*si reputano necessari approfondimenti, da svolgere in via ispettiva (generale), oppure in alternativa tramite accertamenti cartolari (lettera di situazione aziendale)*».

Con lettere 4 ottobre 2016, il Direttore di Banca Centrale Lorenzo Savorelli:

- a) sollecitava la sostituzione di Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini a seguito dell'emanazione di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria penale italiana



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

(aff.ti 637 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliati 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017);

b) comunicava al Servizio di Vigilanza Ispettiva e ad Asset Banca l'avvio degli accertamenti ispettivi, affidando l'incarico al dott. Maurizio Pappalardo al quale erano affiancati Milena Guidi, Gianni Ballarini e Gian Luigi Stacchini (aff. 1397 faldone n. 2 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliati 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017).

Il 7 novembre 2016, Lorenzo Savorelli trasmetteva agli organi di Asset Banca e ai diretti interessati il provvedimento di decadenza, adottato a seguito della lettera 4 ottobre 2016 (aff.ti 686 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliati 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017).

L'ispezione è avviata il 10 ottobre 2016, tuttavia Pappalardo l'11 novembre 2016 viene richiamato in Banca Centrale per lo svolgimento delle attività di *Asset Quality Review* e, il successivo 12 dicembre 2016 il gruppo ispettivo viene richiamato in Banca Centrale. A strettissimo giro, il 13 dicembre 2016 il Direttore Savorelli modifica l'oggetto dell'ispezione (cfr. prot. 16/10321, aff. 1400 faldone n. 2 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliati 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017) e il giorno successivo 14 dicembre 2016 nomina un nuovo gruppo ispettivo, composto da Filippo Siotto, Mirella Sommella e Ugo Granata.

Proprio questa sostituzione viene discussa in alcuni messaggi scambiati tra i prevenuti. Mirella Sommella, il 25 novembre 2016, scrive a Siotto: «Pappalardo è strettamente collegato a Bernardi», «Bisogna trovargli un'occupazione che lo estrometta». «Suggeriva f [Confuorti] di fargli fare revisione dei bilanci e cose di questo tipo così esce fuori sia da Asset che da agr»; «io ho solo interpretato quello che mi è stato detto; assolutamente fuori da ispezione e soprattutto agr»; «F mi ha telef anxbe venerdì e mi ha



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

cazziato perchè p. sta ancora nel progetto...» (rapporto della polizia giudiziaria 17 /PP /23-67, nota 71, rapporto di estrazione SMS 895, 894 e 881).

Ancora Sommella: *«condividi con Ugo [Granata, n.d.r.] questa cosa così da dettagliarla ed identificarla meglio...e da lunedì non deve più partecipare...» (aff.to 1429 del p.p. 500/RNR/2017). Parimenti, Sommella a Siotto in data 27 novembre 2016: «Buongiorno e buona domenica Filippo, per favore fammi sapere se posso mandare io la mail oppure provvedi tu. Questo così da rinviare gli appuntamenti almeno di lunedì e martedì perché verrà dato a pap[palardo] un incarico diverso per non farlo partecipare agli appuntamenti. È una indicazione del dg. Grazie» (aff.to 1429 del p.p. 500/RNR/2017).*

A questo messaggio si replicava: *«Più tardi controllo il calendario e vedo che appuntamenti erano fissati, temo che nella migliore delle ipotesi faremo appena in tempo a avvertire che non devono venire...e vabbè figura di m... ma pazienza. Circa il ruolo da affidargli stiamo attenti a dargli un'attività che, magari, lui finisce in una settimana...» (aff. 1429 del p.p. 500/RNR/2017). Sommella assicurava Siotto: «ho ipotizzato una cosa un po' più lunga, su suggerimento...dopo ti invio mail con lettera ed incarico che ho inviato al DG ma non ho avuto riscontro» (aff. 1429 del p.p. 500/RNR/2017). Sempre il 27 novembre 2016 Sommella scriveva a Siotto: «ti mando un messaggio di F...non capisco a cosa faccia riferimento» (aff. 1429 del p.p. 500/RNR/2017). Il 30 novembre 2016, ancora, Sommella a Siotto *«dopo questa riunione per piacere chiamiamo Maurizio [Pappalardo, ndr.] e gli diciamo anche che non serve partecipare alle riunioni perché mi ha detto stamattina che oggi pomeriggio ce ne saranno due!» (aff. 1429 del p.p. 500/RNR/2017).**

Al riguardo è utile ricordare che Ugo Granata ha dichiarato, in sede di interrogatorio, che *«Io ho conosciuto questa società di consulenza [Advantage Financial, n.d.r.] all'inizio del mio rapporto con Banca Centrale. In precedenza non avevo nessuna conoscenza della società in questione o del suo Presidente. Sono stato contattato telefonicamente proprio dal Presidente Confuorti che mi parlò della necessità di ricostruire*



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

i vertici di Banca Centrale a San Marino ... Confuorti si propose come advisor del governo sammarinese sotto l'egida del Fondo Monetario internazionale ... Il colloquio si svolse a Milano presso la sede della Advantage Financial. Al colloquio, che avvenne pochi giorni dopo la telefonata, partecipò anche Filippo Siotto che mi fu presentato in quell'occasione. Il colloquio avvenne proprio nello studio del dott. Confuorti. Fui accolto dalla segretaria e poco dopo mi venne incontro il dott. Confuorti e con lui Filippo Siotto. Ricordo che Confuorti mi spiegò che era imminente a San Marino un intervento di AQR e per questo aveva bisogno di inserire persone competenti perché i dirigenti presenti in Banca Centrale non erano preparati. ... Già in quella sede si affrontò il profilo economico dell'incarico. Mi presi qualche giorno per valutare poi comunicai poi comunicai la mia adesione chiamando al telefono Francesco Confuorti. ... Io non mandai alcuna domanda, avevo però inviato il mio curriculum. Ricordo che mandai questo curriculum direttamente a Francesco Confuorti prima del colloquio e ritengo che lui lo abbia poi girato a Banca Centrale. ... è accaduto che in seguito egli mi abbia contattato telefonicamente direttamente sul cellulare. Questo è accaduto in rare occasioni, ricordo forse una telefonata di congratulazioni all'inizio dell'incarico e poi forse uno scambio di auguri per le feste» (aff.ti 4255 – 4257 del p.p. 500/RNR/2017).

Filippo Siotto, presente al momento del colloquio per l'assunzione di Granata, è anche coniuge di Okaue Chio, che risultava all'epoca lavorare proprio per Advantage Financial, circostanza della quale Savorelli era a conoscenza (cfr. le dichiarazioni dello stesso Siotto *sub* aff.ti 279 e 280 del p.p. 500/RNR/2017).

Lorenzo Savorelli, come si vedrà di seguito, dimostrerà di avere rapporti diretti con Advantage Financial e Francesco Confuorti, circostanza che si evince sin dal suo interrogatorio, quanto – riferendosi ad un consulente di nome Max Kremer – dichiara: «è capitato di incontrarlo anche alla presenza di esponenti di Advantage Financial che ne hanno confermato il valore e la reputazione. Non so se Kremer abbia mai collaborato con

47

7



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Advantage Financial. Ho proposto il suo nominativo per svariate ragioni tra cui anche il suggerimento pervenuto dagli esponenti di Advantage, in particolare del Presidente Francesco Confuorti. Quest'ultimo è persona di valore professionale che mi risulta sia soggetto di riferimento per numerose figure istituzionali sammarinese [sulla cui identità Savorelli però non aggiunge altro]» (aff.ti 257-258 del p.p. 500/RNR/2017).

Il 14 febbraio 2017 Siotto scrive a Savorelli «Occorre definire urgentemente delle linee guida per consentire a Mirella di poter lavorare in sicurezza, altrimenti si troverà a prendere decisioni per le quali non saprà cosa fare, e non è pensabile di rimandare tutto alla decisione di Banca Centrale. Non puoi accentrare tutto» (retro aff. 1501, p.p. 500/RNR/2017).

Nella bozza firmata del verbale della riunione del CCR del 14 febbraio 2017 acquisita agli atti (aff.ti 590 e ss., faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliai 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017), il Direttore di Banca Centrale rappresenta ai Segretari di Stato componenti l'organo che «... le verifiche condotte sino ad oggi su uno dei soggetti autorizzati, Asset Banca S.p.A., indicano squilibri finanziari, inefficienza organizzativa e dei sistemi dei controlli, forte e persistenze squilibrio economico e patrimoniale. È tuttora in corso una ispezione [i cui risultati però non erano ancora stati trasmessi dal gruppo ispettivo a Coovig., cfr. di seguito i riferimenti alla mail 15 marzo 2017, n.d.r.], avviata alcuni mesi fa, nel cui contesto è stata operata raccolta di informazioni e sono stati avviati scambi con gli interlocutori aziendali. Non sono arrivate indicazioni di azioni, né è stata proposta¹] una strategia da parte dell'istituto, al fine di ricostruire l'equilibrio finanziario e risolvere le criticità. Nell'ambito dell'Asset Quality Review, in merito alla conduzione dell'attività

¹ La proposta di liquidazione coatta amministrativa è stata acquisita in atti sub aff.ti 2531 e seguenti faldone n. 2 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliai 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

bancaria, sono emerse criticità che mettono in questione il principio di sana e prudente gestione» (retro aff. 590 del p.p. 500/RNR/2017).

Il Direttore, dopo avere lamentato che il *management* decaduto (Ercolani e Tabarrini) era stato reinserto nell'organigramma della banca, anticipava il provvedimento che sarebbe stato adottato il giorno successivo fondandolo «*Pertanto: [su] violazioni normative, elementi fattuali che indicano il non rispetto dei principi di sana e prudente gestione, deterioramento costante del patrimonio, perdite di esercizio per tre anni consecutivi, degrado del rischio di credito, margini reddituali che si assottigliano, disfunzioni e lacune su presidi di controllo interno e incapacità di intervenire sulle criticità, nonché sulle storture del processo di erogazione del credito» (retro aff. 590 e aff. 591 del p.p. 500/RNR/2017). Il Direttore proseguiva rappresentando la necessità di nominare quale Commissario Mirella Sommella per la durata massima di sessanta giorni (aff. 591), riservandosi di nominare uno o più (diversi) commissari nel caso di apertura di una procedura di amministrazione straordinaria. A fronte di questa rappresentazione, il CCR autorizzava la nomina di Mirella Sommella quale Commissario provvisorio ai sensi dell'articolo 84 della Legge n. 165/2005 (aff. 592 del p.p. 500/RNR/2017).*

Con provvedimento del 15 febbraio 2017, il Direttore Generale sospendeva per sessanta giorni gli organi di Asset Banca, nominando Mirella Sommella quale Commissario straordinario (cfr. aff. 708, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliai 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017), ruolo che rivestirà sino al 2 marzo 2017 (cfr. aff. 7245), quando la banca veniva sottoposta ad amministrazione straordinaria e guidata dai Commissari straordinari Pedrizzi e Dispinzeri (aff.ti 8931 e ss. del p.p. 500/RNR/2017; cfr. anche aff.ti 721 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliai 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017).



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Inizia subito la fuga di liquidità da Asset Banca. Il 17 febbraio 2017 Filippo Siotto scrive a Savorelli: «500k di liquidità uscita il primo giorno, un assegno da 1 mln emesso oggi (trasferimento ad altro conto). Sono tanti soldi. Dobbiamo monitorare attentamente. A questi ritmi potremmo dover chiedere il blocco dei pagamenti. Nei prox giorni dovremo valutare se dare un segnale di qualche tipo per rassicurare i clienti. Ho mandato una mail con una lista di possibili interventi. Il fatto che il Presidente è assente è un problema, avessimo necessità di convocare un Consiglio urgente» ed ancora «Stavo parlando di Asset. Mirella ha chiesto un controllo giornaliero dei deflussi di liquidità. Sarà cruciale vedere l'andamento dei prox giorni». Savorelli risponde a stretto giro «Scrivi! A. Francesco!!!!!» e poi, dopo avervi parlato lui, rassicura Siotto «Filippo, degli aggiustamenti di queste dimensioni sono normali. A. ti esorta a startene calmo e non fare nulla di non autorizzato e informa prima me, poi, se ti autorizzo, mandi messaggi a Wafik. Per favore» (aff.to 83, allegato 7, p.p. 500/2017).

Il 13 aprile 2017, invece, Lorenzo Savorelli dichiara al Comitato per il Credito ed il Risparmio che «a tutt'oggi si registra una fuoriuscita di liquidità non drammatica ... ritiene che i dati rilevati, per i quali ribadisce l'impegno a fornire documentazione al CCR, non destano particolari preoccupazioni rispetto a quanto ipotizzato qualche tempo fa» (cfr. verbale del 13 aprile 2017, allegato all'affogliaio 90 dell'allegato n. 2 al p.p. 500/RNR/2017)

La fuoriuscita di liquidità diviene costante sino all'8 maggio 2017, data in cui vengono sospesi i pagamenti.

Già nel corso della riunione del 15 marzo 2017 del Comitato di Sorveglianza (aff.ti 747 e seguenti, faldone 1 di 4 dell'allegato 1 al fascicolo del procedimento penale n. 500/RNR/2017), deliberava di proporre ai Commissari Straordinari «3. Redigere un piano per la gestione della situazione di liquidità anche in ipotesi di stress che possa essere



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

concretamente attuato per assicurare, senza soluzione di continuità, la regolare prosecuzione delle attività» (retro aff. 747).

Emerge dagli atti che, contrariamente a quanto rappresentato da Savorelli, i Commissari Straordinari Pedrizzi e Dispinzeri con lettera 6 aprile 2017 (aff.ti 751 e seguenti, faldone 1 di 4 dell'allegato 1 al fascicolo del procedimento penale n. 500/RNR/2017) avevano rappresentato che «*La situazione è ulteriormente peggiorata [rispetto alla situazione del 2016] in conseguenza dell'impatto dell'avvio della gestione provvisoria: tra il 14 febbraio, data di inizio della procedura ex art. 84 della legge n. 165/2005 e il 3 marzo, data di inizio dell'amministrazione straordinaria, i deflussi complessivi di liquidità sono stati circa di 10 milioni di euro, per ascendere a 26 milioni di euro al 30 marzo u.s., allorquando è stata avanzata istanza di smobilizzo della riserva obbligatoria. Alla data odierna – quindi dopo lo smobilizzo della ROB e dopo il rimborso del deposito di Fondiss pari a circa 11 milioni di euro, avvenuto in data 31 marzo u.s., e tenuto conto di ulteriori rilevanti prelievi nel frattempo effettuati – la liquidità è pari a circa 15 milioni di euro [che nella nota vengono chiariti essere così suddivisi: «... circa 2,5 milioni di euro rappresentati da cassa contanti e circa 7 milioni di euro di fatto indisponibili in quanto necessari alle esigenze dell'operatività ordinaria ...»]*» (cfr. retro aff. 751)

Il Giudice Amministrativo ha rilevato che il provvedimento di amministrazione straordinaria del 2 marzo 2017 rinviava, allegandola, alla relazione del Commissario provvisorio incaricato ai sensi dell'art. 84 della LISF avv.to Mirella Sommella che, però, era datata 3 marzo, il giorno dopo l'adozione del provvedimento da parte di BCSM (cfr. nota 1 alla sentenza sopra citata, aff.to 8931). Banca Centrale, nell'opporsi ai ricorsi amministrativi presentati, ha sostenuto che la relazione allegata al provvedimento era la stessa di quella datata 2 marzo 2017 e allegata alla delibera del Coovig. (2 marzo 2017). Tuttavia, vi erano delle differenze sostanziali perché quella allegata alla delibera non



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

era firmata (se non per una sigla illeggibile) e, dunque, non era di certa provenienza dall'avv.to Sommella ed inoltre indicava una parte relativa ai "riscontri del collegio sindacale". Quella allegata al provvedimento di amministrazione straordinaria, invece, era firmata per esteso dal commissario Sommella, datata, espressamente, 3 marzo 2017 e non recava alcuna parte relativa ai "riscontri del collegio sindacale" né vi erano *omissis* (cfr. nota 1 della sentenza citata). La delibera che dispone l'amministrazione straordinaria faceva riferimento, al punto g), ai contenuti della relazione rappresentati dall'avv.to Sommella la cui relazione è posta agli atti. Ma, rileva il giudice, dalle *«premesse del coordinamento risulta che il commissario provvisorio non fosse presente a detta seduta»*. Si è inoltre riscontrato che, a differenza della prassi costante in materia di misure di rigore (costruiti con rinvio *ob relationem* a relazioni siglate dagli ispettori Banca Centrale, redatte su sua carta intestata e predisposte in uno con il provvedimento a firma del Direttore Generale che seguiva progressivamente anche nella numerazione delle pagine), qui la relazione di Sommella appare postdatata (3 marzo) rispetto al provvedimento del Direttore Generale (2 marzo), è redatta in carta libera, ed ha autonoma numerazione mentre, quella allegata alla delibera Coovig., non ha numerazione autonoma (cfr. pag. 5 della sentenza citata, *sub* aff. 8932).

Dopo pochi giorni, il 17 febbraio 2017, Savorelli scrive a Siotto *«Ora non ne posso parlare perché c'è una terza persona qui a pranzo. Mandami tutti i dettagli per whatsapp e poi io ne parlo con Wafik [Grais, ndr] e A»*; tuttavia Siotto scrive a Savorelli: *«Raccomando l'insediamento ... di un nuovo commissario che subentri e porti a termine la fase di sospensiva. Altrimenti Mirella si esporrà ai rischi di cui sopra»*, messaggio a cui Savorelli replicherà: *«Scrivi! A. Francesco!!!»* (rapporto di Polizia Giudiziaria 17/PP/23-63, allegato n. 1).

Il 1 marzo 2017 si riunisce nuovamente il Comitato per il Credito ed il Risparmio (cfr. il relativo verbale allegato *sub* aff.ti 594 e seguenti, faldone n. 1 di 4,



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliai 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017), al quale il Direttore di Banca Centrale rappresentava che la situazione di Asset «era costantemente monitorata» (aff. 595, p.p. 500/RNR/2017) in quanto erano «state attivate misure di intervento e ulteriori strumenti di controllo, sia sull'intermediario in questione che sulle banche del sistema, i rischi sono rilevanti ma al momento i segnali non indicano condizioni che possano richiedere interventi drastici, quali il blocco dei pagamenti [ma si veda quanto sopra riportavano su quel periodo i Commissari straordinari, n.d.r.]. I flussi di liquidità sono tra le grandezze monitorate. Le possibilità di intervento del Commissario provvisorio sono dall'orizzonte temporale limitato, opportuno nell'interesse della banca e del sistema inquadrare gli elementi entro una procedura più efficace e strutturata» (aff. 595, p.p. 500/RNR/2017). Sulla base di questi presupposti e dietro indicazione del Direttore Generale, il CCR autorizzava la nomina quali Commissari Straordinari di Pedrizzi e Dispinzeri e di un Comitato di Sorveglianza composto da Giuseppe De Marco, Paolo Mazzanti e Marcello Condemi.

Il provvedimento del 12 marzo 2017, secondo il Giudice amministrativo, non contiene «traccia della indicazione della ritenuta gravità delle perdite e circa l'inadeguatezza del patrimonio sociale, oltre all'errore sull'unico calcolo presente nella relazione relativamente all'obbligo di ricostruzione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 della legge sulle società (la riduzione non raggiunge i 2/3). Allo stesso modo, per le parti correlate sembra contraddittorio ritenere gravi anomalie quelle che riguardano lo 0,13% dei casi». Il Giudice amministrativo rileva la contraddittorietà dell'aver indicato «a motivazione del provvedimento l'inadempienza al provvedimento di decadenza del presidente e del DG» posto «che il macroscopico errore contenuto nel provvedimento riformato in autotutela nella parte in cui gli stessi vengono considerati autori del reato di riciclaggio, se prima era stato considerato grave al punto di essere ritenuto "agire irreversibilmente sul legame fiduciario di Banca/Clientela e sul profilo reputazionale", BCSM, avvedutasi dell'errore



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

considera ora il fatto come "avente nessuna incidenza ai fini della valutazione dei presupposti". Il Giudice ha osservato che, rispetto alla inottemperanza al provvedimento di rimozione dei vertici difetta il requisito della proporzionalità «posto che la normativa consente l'utilizzo di altri diversi poteri, quali quelli di cui agli artt. 44, 45 e 46 LISF» (aff.ti 8935 - 8936, p.p. 500/RNR/2017) e che «non si rinvergono né sono state diversamente rese note le ragioni della mancata convocazione dell'assemblea più volte richiesta dagli azionisti, pur contestandosi ad Asset l'obbligo di ricostituzione del capitale, senza però consentirlo mediante convocazione dell'assemblea, in ciò ravvisandosi oltre che un difetto di motivazione, un vizio di evidente contraddittorietà» (aff.to 8937, p.p. 500/RNR/2017). La circostanza - in sé indicativa - è stata posta in luce anche dal Giudice d'Appello (pag. 36). Conclude il Giudice Amministrativo che vi è sviamento di potere poiché, nonostante «l'amministrazione straordinaria è lo strumento finalizzato alla soluzione delle crisi bancarie che non può essere letto ed utilizzato come strumento finalizzato alla successiva e inevitabile liquidazione coatta amministrativa ... nondimeno ciò sembra avvenuto nel caso di specie» (aff.to 8938).

Il difetto di istruttoria è insito anche nel fatto che «il provvedimento impugnato manca degli esiti delle ispezioni ... ciò ha rilevanza per una ragione essenziale: gli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Le loro valutazioni e verifiche sono dotate di fede privilegiata superabili solo con querela di falso ... Ai fini dell'a.s. non risulta il preventivo svolgimento di attività di ispezione o, meglio, non si conosce se quella avviata nell'ottobre del 2016 sia stata portata a termine e, nel caso, quali siano stati gli esiti» (aff.to 8959) e che ciò non era superato dal fatto che Sommella avesse fatto la relazione prodromica all'amministrazione straordinaria la quale, peraltro, dava conto solo genericamente di pretesi rilievi mossi dalla vigilanza ad Asset Banca senza spiegare come, perché e in quale modo (aff.ti 8960 e 8962, p.p. 500/RNR/2017) né se tali verifiche era state svolte dalla vigilanza BCSM ovvero, in proprio, da Sommella.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Anche il Giudice amministrativo non poteva che rilevare *«che l'ispezione c'è stata ma i rilievi non si sono formalizzati come richiesto dal regolamento 7/2007 e dalla LISF all'art. 42, in un verbale ispettivo ... ma sono stati trasmessi internamente all'organismo di vigilanza»* (aff.to 8960, p.p. 500/RNR/2017) mentre *«i commissari nominati e poi dimessisi, hanno comunicato di dover condurre accertamenti al fine di "circostanziare i fatti alla base dell'amministrazione straordinaria"»*.

Il Giudice amministrativo rilevava poi che *«nella casistica fino ad oggi nota ... [si è sempre] verificato che i provvedimenti di rigore fossero preceduti da verifiche ispettive condotte dall'ispettorato di vigilanza BCSM e che le risultanze del verbale ispettivo fossero riportate nella relazione allegata allo stesso provvedimento di rigore, consentendosi in tale fase della procedura il contraddittorio con i soggetti vigilati»* (aff.to 8962, p.p. 500/RNR/2017). Il Giudice d'appello, poi, nel confermare tale sentenza di primo grado, ha rilevato l'estrema contraddittorietà del porre a fondamento dell'amministrazione straordinaria l'equilibrio economico patrimoniale: il provvedimento del 12 aprile (emendando quello del 2 marzo) non fa più riferimento alla lettera c) dell'art. 78, comma 1 LISF che è riguarda, appunto, il *«grave e perdurante stato di non liquidità»* traendone la conclusione che tale problematica *«non sussisteva originariamente»* ma che, invece, come emerge dalla lettera di dimissioni dei Commissari Straordinari del 13 aprile 2017, era effettivamente presente *«al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato»* senza che *«fossero adottati i provvedimenti indispensabili per evitare la continua perdita di liquidità»* (pag. 32). Questa circostanza è coerente con gli atti acquisiti, che riferiscono una crisi di redditività degli asset ma non una crisi patrimoniale attuale.

Il Giudice amministrativo di primo grado rileva inoltre che *«le valutazioni relative alla previsione di perdite, al profilo reddituale e alla qualità del credito non sono accompagnate dall'indicazione dei criteri e dei parametri utilizzati per addivenire alle*

CP

4



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

conclusioni riportate né viene esplicitato perché le perdite indicate sono da considerarsi gravi e quali sono stati i calcoli e le valutazioni tecniche per ritenerle tali; egualmente, non è stato indicato se vi fossero strumenti atti a scongiurare il provvedimento assunto» (aff.to 8965), né risultano indicate le norme di legge o di regolamento violate.

Nel frattempo, i soci di Asset Banca, con lettera 14 marzo 2017 chiedevano un incontro a Banca Centrale per avviare un dialogo sulla situazione in corso, richiesta che – sulla base degli atti – non risulta essere stata riscontrata (cfr. le lettere allegate *sub* aff.ti 730 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliai 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017).

Il capo del primo gruppo ispettivo Maurizio Pappalardo, a seguito della delibera di interruzione degli accertamenti ispettivi su Asset n. 2563 adottata dal Coovig. il 16 febbraio 2017, con *mail* 15 marzo 2017 a “coordinamento vigilanza” trasmetteva in bozza gli esiti parziali dell’ispezione svolta dal suo gruppo (cfr. aff.ti 1404 e seguenti, faldone n. 2 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliai 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017). Dal documento emerge:

- che l’ispezione presso Asset Banca ha avuto inizio il 10 ottobre 2016;
- che il responsabile del gruppo ispettivo (Pappalardo) era richiamato in Banca Centrale dal 14 novembre 2016 per partecipare alle attività connesse al procedimento di *Asset Quality Review* nel frattempo avviato da Banca Centrale;
- che il resto del gruppo ispettivo (Milena Guidi, Gianni Ballarini e Gian Luigi Stacchini) ha continuato a svolgere le proprie attività presso Asset sino al 12 dicembre 2016, quando è stato richiamato in Banca Centrale per lo svolgimento delle attività di *Asset Quality Review*;
- che, in ogni caso, *«l’ispezione era stata inizialmente avviata come accertamento a spettro esteso ma in data 7.12.2016 il COOVIG aveva disposto di limitare il perimetro dell’accertamento, per i comparti del credito e della finanza, ai soli aspetti qualitativi in*



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

relazione alle valutazioni in corso sui medesimi comparti nell'ambito dell'esercizio di Asset Quality Review, che avrebbero comportato una inopportuna sovrapposizione»;

- in estrema sintesi, nel rapporto ispettivo si segnalavano le seguenti criticità:
 - a) esposizione concentrata nei confronti di clienti costituiti da «gruppi connessi ai soci», in particolare tra i primi venti prenditori della banca, nove sono rappresentati da gruppi connessi a soci per un'esposizione lorda pari al 45% del totale (non vi sono indicazioni tuttavia relative sullo stato e sulla qualità di quei crediti);
 - b) concessione di finanziamenti anche in palesi situazioni di difficoltà a rispettare le scadenze per i pagamenti (importi non precisati);
 - c) «operazioni con soggetti soci che potrebbero operare o aver operato per conto terzi»;
 - d) «concessione di finanziamenti (poi rimborsati) apparentemente destinati alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di novembre 2015»;
 - e) «Per quanto concerne la complessiva situazione tecnica della banca non erano emersi, in corso di ispezione, particolari fatti che non fossero già evidenti anche dall'analisi cartolare (strutturale crisi di redditività e necessità di rafforzamento patrimoniale)»;
 - f) operatività in contanti anomala della società ETF Servizi S.r.l. (il cui socio di maggioranza avrebbe un rapporto di parentela con Stefano Ercolani).

Il 29 marzo 2017 i soci di Asset Banca inviavano lettera per chiedere la convocazione dell'assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno: «1. Esame e discussione della situazione patrimoniale di Asset Banca S.p.A. alla data del 31.12.2016; 2. Esame e discussione del Budget 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10 febbraio 2017; 3. Deliberazioni da parte degli azionisti circa l'approvazione dei provvedimenti proposti dai Commissari per rimuovere le irregolarità riscontrate e per assicurare ad Asset Banca S.p.A. il rispetto dei parametri di legge e di vigilanza; 4. Deliberazioni circa l'impegno da parte degli azionisti a versamenti patrimoniali per



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

assicurare alla banca il rispetto degli indici patrimoniali richiesti» (cfr. i riferimenti di cui sopra).

Il provvedimento di amministrazione straordinaria era sospeso in via cautelare con ordinanza del Giudice amministrativo di primo grado del 12 aprile 2017 (cfr. aff. 8931, p.p. 500/RNR/2017; cfr. anche aff.ti 774 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliai 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017). Quello stesso giorno il provvedimento era emendato in autotutela che confermava l'amministrazione straordinaria; di quest'ultimo provvedimento era informato anche il Comitato per il Credito ed il Risparmio che, nel corso della seduta del 12 aprile 2017 (aff.ti 604 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliai 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017), esaminava il provvedimento del Giudice Amministrativo e, *«udite le comunicazioni del Direttore Generale di Banca Centrale, udito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, preso atto del parere favorevole degli altri membri del Comitato presenti in seduta, ai sensi dell'art. 79, comma 6 della Legge n. 165/2005, autorizza[va], per quanto di Sua spettanza, la nomina dei professionisti di cittadinanza italiana sopra specificati, e indicati quali componenti degli organi della procedura di amministrazione straordinaria in Asset Banca S.p.A.»*. Il direttore generale di Banca Centrale, il 13 aprile 2017, doveva tuttavia sostituire Pedrizzi e Dispinzari con Roberto Venturini, a seguito delle loro dimissioni.

La Polizia Giudiziaria ha rinvenuto *«nelle e-mail del 05/05/2017 ore 19:24, 10/05/2017 ore 10:31, 14/06/2017 ore 14:44 e 15:13 SIOTTO, Matteo Mazza e Federica Tonelli dell'Ufficio legale di BCSM parlano dell'ipotesi di richiesta di risarcimento danni paventata dagli azionisti di Asset Banca verso BCSM relativamente ai provvedimenti di sospensiva messe in atto nei confronti di Asset Banca. SIOTTO condivide la questione con SAVORELLI, SOMMELLA e Granata, chiedendo loro di valutare se segnalare il sinistro*



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

alla compagnia assicurativa; SAVORELLI, attorno alla fine di giugno 2017, con l'ausilio di SOMMELLA, predispone una bozza di lettera indirizzata ai Commissari straordinari per chiedere che venga allargato lo spettro di indagini su Asset Banca, coinvolgendo esperti in contabilità forense che verifichino l'esistenza di reati societari (e-mail del 27/06/2017 ore 11:53 ed allegato) (Allegato n. 4: e-mail salvate su CD-R relative ad Asset Banca, dalla n. 20 alla n. 58)» (aff. 3278, p.p. 500/RNR/2017).

Nella riunione del 3 maggio 2017 del Comitato per il Credito ed il Risparmio (aff. 610 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliai 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017) il Direttore di Banca Centrale, trattando del tema della cessione in blocco degli attivi e dei passivi di Asset Banca, dichiarava *«la cessione ad altro istituto tutelerebbe di più i depositanti [di Asset Banca, n.d.r.]. Se l'intervento fosse attuato da CRSM, lo Stato quale azionista sosterebbe l'onere di tale processo. ... La cessione di Asset Banca ad altro istituto richiede passi formali che richiedono tempo, i soci di Asset Banca devono esprimersi»* (cfr. aff. 612, p.p. 500/RNR/2017).

L'8 maggio 2017, su richiesta del Commissario straordinario Venturini (lettera 5 maggio 2017, aff. 00461 dell'allegato 1), veniva disposto il blocco dei pagamenti, dopo che la fuoriuscita di liquidità era giunta a toccare, il 30 aprile 2016, il picco di 2,2 milioni al giorno (cfr. aff. 4611 dell'allegato 1).

Dai rapporti di polizia giudiziaria è emersa una *mail* data 30 maggio 2017 il cui contenuto è certamente rilevante per i fatti qui analizzati. Si legge infatti nel rapporto 10 luglio 2018, (aff.ti 3273 e ss. , p.p. 500/RNR/2017) relativo ai messaggi presenti all'interno dell'indirizzo di posta elettronica di Mirella Sommella in Banca Centrale (msommella@bcsm.sm). La polizia giudiziaria rilevava infatti che *«Si ritiene di particolare interesse il documento (privo di autore e di data) allegato alla mail del 30/05/2017, ore 12:55 (inviata da Centralino a Mirella Sommella), nel quale si legge: "In*



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

conclusione, per le ragioni innanzi esposte ed in particolare per le eccezionali perdite patrimoniali definitivamente accertate nel suo ammontare minimo che confermano quanto previsto dal Commissario Provvisorio e dall'amministrazione Straordinaria nonché per la capacità presuntiva di reddito negativo....Il Commissario Straordinario, non ritenendo sussistenti i presupposti per la convocazione dell'assemblea dei soci, propone alla banca centrale di assumere il provvedimento per la Liquidazione Coatta Amministrativa ai sensi dell'art. 85 comma 2 della Legge 165/2005 (LISF)» (aff.to 3275). Si legge inoltre «Dello stesso tenore è la comunicazione in bozza del 02/05/2017 ore 19:19 nella quale il Commissario Venturini, ... suggerisce a SAVORELLI quanto segue: "Dato per scontato che i soci non sono in grado di sostenere l'onere occorre trovare un partner cui far incorporare la banca. A questo punto ritengo necessario procedere attraverso la liquidazione coatta amministrativa e quindi cedere attività e passività alla banca interveniente. Il sostegno alla liquidità come sopra descritto e propedeutico a quest'ultima soluzione"» (aff.to 3276, p.p. 500/RNR/2017).

La polizia giudiziaria ha inoltre evidenziato «il documento con il quale Venturini propone la LCA di Asset Banca, nel quale, oltre alle gravi irregolarità riscontrate, enumera tutti i crediti che presentano particolari criticità (allegato alla e-mail dell'1/05/2017 ore 19:15, e 13/06/2017 ore 15:21)» (aff.to 3276).

Proprio il 30 maggio 2017 inizia una riunione del Comitato per il Credito ed il Risparmio che verrà sospesa alle 19.35 per riprendere il giorno successivo, in cui l'organo viene interessato per la cessione degli attivi e dei passivi di Asset Banca a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. (verbale allegato *sub* aff.ti 614 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliai 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017). In quella sede il Direttore Generale «allega[va] agli atti della seduta, in via riservata, una sintesi della relazione prodotta dal Commissario Straordinario di Asset Banca, dalla quale sono stati omessi

63

7



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

dettagli e informazioni sensibili [non meglio identificati, la relazione che non è allegata al verbale, n.d.r.], e in cui sono contenuti elementi utili per inquadrare il perimetro della cessione» (aff. 615, p.p. 500/RNR/2017).

Non è superfluo qui richiamare quanto rappresentato dal Presidente di Banca Centrale allo stesso CCR sulla situazione di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. nel corso della precedente seduta del 24 marzo 2017, quando aveva dichiarato *«sulla CRSM, guardando ai vari passaggi effettuati in passato per la ricapitalizzazione della banca e agli impatti prodotti sul Tier-I Capital, nonché ai risultati della gestione, emergono forti perplessità. La gestione passata ha nei fatti provocato una grave emorragia di risorse. [Il Presidente di BCSM aveva rilevato nella relazione appositamente commissionata] ... un quadro con molti elementi meritevoli di considerazione, sia in termini di opportunità che di legittimità, che toccano anche la compliance ai requisiti di vigilanza» (retro aff. 599, p.p. 500/RNR/2017).*

Con lettera 1 giugno 2017 gli azionisti chiedevano nuovamente la convocazione dell'assemblea (cfr. aff.ti 958 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliati 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017), senza che però si provvedesse.

Nel frattempo la situazione della liquidità continua a peggiorare, tanto che il Commissario Venturini chiede aiuto a Banca Centrale alla quale, in data 6 giugno 2017, inoltra un ordine di prelevamento di contanti per 500.000,00 euro, inoltrato con *mail* di Carlotta Jommi a Paolo Ugolini presso Banca Centrale (cfr. aff.ti 14 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliati 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017). Jommi, in questa *mail* di inoltro dell'ordine, scrive a Banca Centrale: *«... la giacenza di contante presso gli sportelli della banca è quasi del tutto esaurita a causa dell'attuale operatività (sospensione dei pagamenti e deroga ex D. lg. 186/2011) che si risolve quasi solo nei prelevamenti di contante. Pertanto*



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

le legittime richieste della clientela, fermo restando il provvedimento di sospensione dei pagamenti, rischiano di non trovare soluzione in assenza di un immediato approvvigionamento. ...» (aff. 14). La polizia giudiziaria ha altresì riscontrato (aff.to 3276 e ss., p.p. 500/RNR/2017) l'allegazione da parte di Venturini, alla mail dell'8 giugno 2017 ore 19.49, di un documento con oggetto "Richiesta di chiarimenti in merito alla prospettata operazione di trasferimento, in favore di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., di una partecipazione rappresentante l'intero capitale sociale di Asset Banca S.p.A. - Richiesta di autorizzazione alla convocazione dell'Assemblea dei Soci di Asset Banca S.p.A.", questo perché «la convocazione dell'Assemblea dei Soci della Banca consentirebbe non solo di verificare - una volta per tutte - l'effettiva e concreta disponibilità degli azionisti (più volte da essi formalizzata) a porre in essere un sostanziale intervento di ricapitalizzazione che consenta di superare le criticità patrimoniali già evidenziate dal sottoscritto nella summenzionata Proposta di liquidazione coatta amministrativa, ma anche di contenere il rischio derivante da eventuali iniziative, anche di carattere contenzioso, esperibili dagli azionisti in ragione di un loro mancato coinvolgimento in un tentativo di ripristino in bonis delle condizioni patrimoniali e operative della Banca».

Nella notte dell'11 giugno 2017, Savorelli scrive a Grais e Confuorti (il quale inoltrerà la comunicazione a Siotto): «*Unfortunately we will have to do the LCA ten days before the takeover, that is tomorrow. We will manage the interim as we can. The problem is that Tuesday the judge could accept again the challenge from AB stakeholders and suspend again the provvedimento causing a total disaster, including probable lawsuits to us as individuals. The lawyers have strongly advised that doing the LCA immediately will trump any such attempt as it will formally certify that the BCSM was right in activating the commissariamento. So we have no alternative: we have to do it tomorrow. Among others, I've had enough of bearing the costs of the Sammarinese litigiousness*» (cfr. aff. 187/7 e ss.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

pp. 500/2017). La traduzione del testo è la seguente: *«Sfortunatamente dovremo fare la LCA dieci giorni prima dell'acquisizione, cioè domani. Il problema è che ... il giudice potrebbe accettare ancora una volta il ricorso dei soci di AB e sospendere di nuovo il provvedimento, causando un totale disastro fra cui probabili cause legali contro di noi come individui ... fare la LCA immediatamente schiaccierà qualsiasi tentativo in quanto sarà formalmente certificato che BCSM aveva ragione».*

Sono datate rispettivamente 21 aprile 2017 e 24 maggio 2017 le relazioni di Gianbattista Duso (retro aff. 1056 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliati 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017) e Salvatore Tedesco dello studio Retter (cfr. aff.ti 1007 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliati 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017), riguardanti rispettivamente lo stato "di salute" e la profilatura del rischio riciclaggio di Asset Banca. Duso, nel formulare le premesse al proprio elaborato, scrive: *«Il presente documento sintetizza l'attività di analisi svolta nel periodo 5 - 14 aprile 2017. Diversamente da quanto preferibile in simili attività di consulenza, in considerazione del brevissimo lasso temporale a disposizione, della mancata preparazione di visure/perizie immobiliari aggiornate e tecnicamente adeguate su tutte le posizioni rilevanti e la non conoscenza dei costi di recupero nel loro complesso, le conclusioni a cui si è pervenuti, e che sono illustrate nell'omonimo paragrafo, potrebbero essere soggette ad ulteriori modifiche. In ogni caso il presente assessment, anche in considerazione dei suddetti limiti, non ha valore di revisione contabile [evidenze grafiche aggiunte, n.d.r.]»* (retro aff. 1056).

Il 12 giugno 2017 (i.e. il giorno prima dell'udienza per la discussione davanti al Giudice Amministrativo di primo grado dell'istanza di sospensiva sull'amministrazione straordinaria, che veniva comunque disposta il 14 giugno 2017) veniva disposta la liquidazione coatta amministrativa di Asset Banca S.p.A. (cfr. aff.ti

[Handwritten signature]



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

970 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliati 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017) suggerita, secondo Siotto, anche dal Vice Presidente di Banca Centrale Silvia Cecchetti (cfr. aff. 1431). In quell'occasione a Roberto Venturini veniva affiancato Fabio Pignataro quale Commissario liquidatore. Dell'apertura della liquidazione coatta e degli adempimenti successivi discuteva anche il Comitato per il Credito ed il Risparmio in una seduta convocata per quello stesso giorno alle ore 12.55 (cfr. aff.ti 622 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliati 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017), al quale il Direttore Generale di Banca Centrale esponeva: *«alla luce dei risultati del commissariamento, Banca Centrale ha ricevuto la proposta avanzata dal Commissario Straordinario e approvata dal Comitato di Sorveglianza, con cui è prospettato il passaggio in Liquidazione Coatta Amministrativa quale soluzione da perseguire. ... Sarà necessario il supporto del Governo, anche attraverso decreto ad hoc. Sono in corso approfondimenti circa la possibilità di consentire una parziale continuazione dell'operatività bancaria, permanendo il blocco dei pagamenti. Ove questa modalità non fosse perseguibile, sarebbe necessario procedere speditamente alla cessione o dotarsi, con urgenza, di risorse necessarie alla copertura dei depositanti, in aggiunta alle risorse attualmente disponibili nel Fondo di Garanzia dei Depositanti»* (retro aff. 622). Da ultimo, il CCR autorizzava la nomina dei Commissari liquidatori proposti da Banca Centrale (retro aff. 623).

Lo stesso 12 giugno 2017 una mail: *«Nella e-mail del 12/06/2017 ore 15:17 il commissario straordinario Venturini trasmette alla SOMMELLA la relazione di audit sui presidi antiriciclaggio condotta da Salvatore Tedesco (Studio Retter) e la relazione sull'analisi di posizioni in sofferenza ed incaglio e posizioni in bonis di Asset Banca condotta da Giambattista Buso e Tibor Zept della SisCo, entrambe su incarico dei Commissari Straordinari Dispinzeri e Pedrizzi. In particolare Valzer e Bazzani si*



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

scambiano e-mail con SOMMELLA per la definizione della relazione per l'avvio della L.C.A. in Asset (e-mail del 12/06/2017 ore 15:55). Il 12/06/2017 vi è l'emanazione del provvedimento di Banca Centrale del 12/06/2017 prot. 17/5281 per la messa in LCA (documento allegato alla e-mail del 13/06/2018 ore 12:55) con allegata la relazione ai fini dell'art. 85 della legge n. 165 del 2005 e alle ore 22:30 vi è l'insediamento dei commissari liquidatori Fabio Pignataro e Roberto Venturini (e-mail del 12/06/2017 ore 23:50)» (aff.to 3277, p.p. 500/RNR/2017).

Questo provvedimento, assunto anch'esso a ridosso dell'udienza per la sospensione cautelare dei provvedimenti di Savorelli su Asset Banca viene reso noto con comunicazione effettuata dalla procura di BCSM quindici minuti prima dell'udienza, con l'effetto di evitare il sindacato del giudice (anche solo cautelare) sull'atto impugnato (aff.to 8974). Dava conto, in primo luogo, che i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa a firma di Savorelli non erano stati prodotti da Banca Centrale se non il 3 agosto.

Si deve in questa sede sottolineare che il Commissario Straordinario Venturini ha dichiarato che la liquidazione coatta amministrativa è giustificata anche dalle «perdite di eccezionale gravità»² ma tali perdite sono state in gran parte determinate proprio dal

² Cfr. aff. 3277: «Nella e-mail del 12/06/2017 ore 15:17 il commissario straordinario Venturini trasmette alla SOMMELLA la relazione di audit sui presidi antiriciclaggio condotta da Salvatore Tedesco (Studio Retter) e la relazione sull'analisi di posizioni in sofferenza ed incaglio e posizioni in "bonis" di Asset Banca condotta da Giambattista Buso e Tibor Zept della SisCo, entrambe su incarico dei Commissari Straordinari Dispinzeri e Pedrizzi. In particolare Valzer e Bazzani si scambiano e-mail con SOMMELLA per la definizione della relazione per l'avvio della L.C.A. in Asset (e-mail del 12/06/2017 ore 15:55). Il 12/06/2017 vi è l'emanazione del provvedimento di Banca Centrale del 12/06/2017 prot. 17/5281 per la messa in LCA (documento allegato alla e-mail del 13/06/2018 ore 12:55) con allegata la relazione ai fini dell'art. 85 della legge n. 165 del 2005 e alle ore 22:30 vi è l'insediamento dei commissari liquidatori Fabio Pignataro e Roberto Venturini (e-mail del 12/06/2017 ore 23:50). Rilevante è il fatto, che conferma ancora una volta il dolo di Venturini che, nonostante quanto da lui indicato sopra "Sia nelle bozze che nella versione finale della relazione vengono indicati i motivi per cui l'unica via praticabile per la tutela dei creditori sia proprio l'avvio della procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa. Si legge infatti che "...BCSM ha, pertanto, deciso, nonostante le richieste di una parte degli azionisti di Asset Banca S.p.A., di non esercitare il potere di autorizzare la convocazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 80, co. 6 LISF, posto che l'esercizio



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

mancato blocco dei pagamenti che ha determinato la fuoriuscita di quasi tutta la liquidità rendendo irreversibile una crisi che, sino a quel momento, nelle carte della vigilanza viene descritta come crisi di redditività. D'altronde, la stringenza dei tempi in cui sono state svolte le verifiche (che, come notato dai giudici amministrativi, avrebbero dovuto precedere e non succedere i provvedimenti di rigore) le rendevano – per esplicita ammissione dei consulenti – non affidabili ed esaustive: peraltro Duso (che pare selezionato da Confuorti, cfr. aff. 282, allegato 7), nella sua relazione, non depone inequivocabilmente per la sottoposizione della banca alla liquidazione coatta amministrativa. Ciò pare coerente perché in atti non emerge un momento in cui sia stata comunicata agli azionisti la somma necessaria a ripristinare la banca, a fronte delle gravi perdite richiamate.

Il Giudice amministrativo di primo grado ha rilevato che l'ordinanza di sospensione dell'amministrazione straordinaria non era stata eseguita da Banca Centrale che, invece, aveva dato corso alla liquidazione coatta amministrativa (aff.to 8992³, p.p. 500/RNR/2017). Il Giudice amministrativo rilevava che *«appare di rilievo la censura che si ricollega alla violazione di un difetto di istruttoria e di violazione di legge, conseguente al fatto che BCSM avrebbe delegato le verifiche sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Asset Banca a soggetti esterni alla propria organizzazione»*

di detto potere avrebbe rappresentato una deroga (nel caso de quo non giustificata) alla sospensione dell'attività dell'organo assembleare prevista dall'art. 78, co. 3 LISF...». E ancora "Ne consegue che l'unica soluzione realmente praticabile - oltre che doverosa tenuto conto delle perdite di eccezionale gravità al fine di tutelare adeguatamente gli interessi dei creditori e dei correntisti di Asset Banca S.p.A. e di evitare il rischio di lesioni della par condicio creditorum, che potrebbero derivare da iniziative esecutive individuali di singoli creditori, e l'immediato avvio della liquidazione concorsuale mediante la procedura di liquidazione coatta amministrativa».

³ Cfr. anche aff. 8893, dove il Giudice Amministrativo di primo grado afferma che *«il direttore di Banca Centrale non ha dato esecuzione ad un'ordinanza che imponeva la sospensione dell'a.s., ben potendo evitare di provvedere a confermare la l.c.a. lo stesso giorno in cui si è celebrata l'udienza; non ha atteso gli esiti di quest'ultima e non ha ritenuto di intervenire, eventualmente, anche successivamente in via di autotutela, al fine di provvedere con le doverose verifiche e i supplementi di istruttoria indicati come necessari».*



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

poiché «possibilità non contemplata dalle norme di legge e non accompagnata dalla motivazione della necessità di far ricorso a competenze esterne in quanto assenti nell'organico dell'autorità di vigilanza» (aff. 9000, p.p. 500/RNR/2017). Tra l'altro, le funzioni delegate «rientrano tra le funzioni istituzionalmente di pertinenza dell'Autorità di vigilanza per lo svolgimento delle quali esiste apposito organismo ovvero il Coordinamento di Vigilanza e l'Ispettorato» (ivi aff.to 9000, p.p. 500/RNR/2017) come previsto, altresì, dall'art. 42 della LISF e dall'art. 8.3.1 e 2 del regolamento 7/2007: il caso costituisce pertanto un *unicum* nella prassi di BCSM (aff.to 9002, p.p. 500/RNR/2017).

Il provvedimento di liquidazione coatta difetta degli esiti degli accertamenti ispettivi svolti a partire da ottobre 2016. Peraltro, uno degli questi esperti indipendenti incaricati di verificare lo stato di Asset Banca – Giambattista Duso – è stato nominato da Pedrizzi e Dispinzieri il 5 aprile e la sua relazione copre dal 5 al 14 aprile 2017. Le valutazioni in essa contenute, per espressa indicazione dell'estensore «non sono dotate di certezza stante la carenza di informazioni e di verifiche, dichiara di non avere analizzato tutte le carte e di avere carenza di informazioni, in particolare sui costi di recupero e sui recuperi effettivamente ottenuti che gli hanno impedito di “completare la curva di recupero rendendo problematica qualsiasi considerazione relativa agli accantonamenti a fondi rischi costringendo ad ipotizzare valori più ampi”. Lo stesso perito dunque è consapevole che le sue stime sono parziali e potenzialmente inesatte per carenza di istruttoria a monte” ma “nonostante ciò la relazione è stata posta a fondamento della misura della l.c.a.» (aff.to 9005, p.p. 500/RNR/2017).

Le verifiche dei presidi antiriciclaggio hanno deposto per il fatto che le «le anomalie sono considerate giustificate e non vengono segnalate iniziative da intraprendere» ma «nonostante questo nelle conclusioni si afferma che i presidi antiriciclaggio ci sono ma sarebbero inefficaci nella sostanza» (aff.to 9006, p.p. 500/RNR/2017). La relazione del



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Commissario Venturini che depone per la liquidazione coatta amministrativa dell'istituto «non è datata» (aff.to 9006, p.p. 500/RNR/2017). Indica come fosse stata fatta, al 30 aprile 2017, una verifica di liquidità a seguito degli importanti deflussi «affermando che la situazione di liquidità alla sera del 3 maggio 2017 fosse pari a 7 milioni di euro di risorse primarie» sospensione che interveniva l'8 maggio 2017» (aff.to 9007, p.p. 500/RNR/2017). Il Giudice amministrativo rileva che «si può comprendere dall'affermazione che l'accertamento della liquidità della banca e la sospensione dei pagamenti sia intervenuta a quasi un mese dall'adozione del provvedimento di a.s. nel corso del quale sarebbe risultata una fuoriuscita di liquidità pari a circa 60 milioni di euro. Rispetto a tale dato, e alla possibile ascrizione di responsabilità, nulla viene detto dal Commissario»⁴.

Non è ultroneo richiamare che anche Lorenzo Savorelli, nell'interrogatorio reso il 9 ottobre 2017, abbia parlato riferendosi ad Asset Banca come ad un istituto fortemente sottocapitalizzato (aff. 246).

Al fine di contestualizzare il momento in cui viene adottata la procedura di liquidazione coatta amministrativa, è utile riportare alcuni elementi di fatto emersi in corso d'istruttoria. Il difensore di Banca Centrale Bazzani scrive una mail al Segretario

⁴ Secondo il giudice di prime cure, peraltro, Peraltro «non può non rilevarsi che nella relazione non si rinviene l'indicazione dei parametri tecnici utilizzati per arrivare ad individuare, rispetto ad un deficit indicato in 36 milioni di euro, la necessità di un apporto di capitale pari «presumibilmente a 120 milioni di euro (per un complessivo ammontare pari a 156 milioni di euro)» (aff.to 9007). Si è ribadito poi che la relazione di Sommella è apodittica ed avente lo stesso incipit di quelle relative all'amministrazione straordinaria (aff.to 9007). Inoltre, in tale relazione, Sommella «ispettore del Co.Vig. si esprime a nome dello stesso Co. Vig. ... ovrerosia a nome di quello stesso organo al quale avrebbe dovuto sottoporre la sua stessa relazione» (aff.to 9009). Si è rilevato, infine, come esistono due relazioni a firma di Mirella Sommella «una firmata e datata a penna e una non datata né firmata». In conclusione i documenti presentano errori di forma ed errori di procedura oltre ad una confusione di ruoli «l'ispettore non può, ad un tempo, parlare a nome di sé stesso – quale soggetto che ha la responsabilità delle verifiche condotte – e del Coordinamento di vigilanza che è l'organo che deve decidere in base alle risultanze dell'ispezione prodotte» chiarendo che la l.c.a. si sia prefigurata, in tale caso «quale strumento risolutivo, anticipando gli esiti che non potevano ancora essere noti, in ciò tradendo il vizio di sviamento di potere già evidenziato in rapporto alla procedura di a.s.» (aff.to 9010).



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

di Stato per le Finanze dell'epoca nel quale gli sottolinea l'opportunità di «*dare mandalo ad una società di revisione ... di primario standing internazionale per compiere, con estrema urgenza, un assessment approfondito del portafoglio crediti di Asset Banca al fine di supportare l'importante svalutazione dei crediti che ha portato Asset ad avere un patrimonio netto negativo tale da giustificare il provvedimento di LCA. Affinchè non appaia diretto a mettere una toppa ad eventuali carenze istruttorie precedenti*» (testo citato dall' aff. 3639, in cui si trova il rapporto di Polizia Giudiziaria 8 giugno 2018). Il consulente che verrà selezionato sarà soggetto conosciuto da Francesco Confuorti: Boston Consulting (aff.to 3639, p.p. 500/RNR/2017; cfr. il messaggio di Savorelli a Siotto nel rapporto 17 /PP /23-63, Allegato n. 1 «*Siamo qui da A. con BCG e sarebbe utile che a un certo punto tu venissi. Io al massimo alle 15 vado via*»).

Inoltre, «*SAVORELLI, attorno alla fine di giugno 2017, con l'ausilio di SOMMELLA, predispone una bozza di lettera indirizzata ai Commissari straordinari per chiedere che venga allargato lo spettro di indagini su Asset Banca, coinvolgendo esperti in contabilità forense che verifichino l'esistenza di reati societari (e-mail del 27/06/2017 ore 11:53 ed allegato)*» (aff. 3278, p.p. 500/RNR/2017).

Dopo pochi giorni, il 1 luglio 2017, Siotto invia a Savorelli il seguente messaggio Whatsapp: «*Dobbiamo assumere degli esperti per le verifiche sugli illeciti di riciclaggio in Asset ...*»; messaggio al quale Savorelli risponde: «*C'è già uno che si chiama Tedesco. Dove ne troviamo degli altri?*»; riscontrato da Siotto, il quale scrive: «*Quello ha finito e se ne è andato. La sua relazione, consegnata ai giudici, manca di incisività perché non individua chiaramente gli illeciti. Anche Cecch[etti Silvia, Vicepresidente di Banca Centrale, così rapporto 8 giugno 2018, 17/PP/23-82] mi ha detto se nelle prossime settimane sono individuati chiaramente gli illeciti e in particolare riciclaggio, saremo salvi sotto ogni punto di vista (anche di fronte all'opinione pubblica) ... Credo che PwC a Milano hanno un team che si occupano di rilevare queste cose presso le aziende, dobbiamo attivarci presto*» (aff.ti



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

3111 e 3112). Savorelli a quel punto risponde: «OK manda subito un WhatsApp con questo suggerimento (senza citare la Cecchetti) a F.» (rapporto PG 8 giugno 2018, 17/PP/23-82 aff.ti 3111 e 3112, p.p. 500/RNR/2017).

Con lettera 17 luglio 2017 (aff. 1420 e seguenti, faldone n. 2 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliai 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017), il Direttore di Banca Centrale Lorenzo Savorelli disponeva il riavvio degli accertamenti ispettivi su Asset Banca incaricando Mirella Sommella, Gian Luca Angelini, Gianni Ballarini e Gian Luigi Stacchini, che venivano dichiarati conclusi da Daniele Bernardi il successivo 5 ottobre 2017 (aff. 1420 e aff. 1422, 2 faldone, all. rapp. PG 17, 23- 116) a causa dell'intervenuto licenziamento di Savorelli (30 agosto 2017).

Savorelli, dopo i fatti, pare consapevole del disvalore dei propri comportamenti. Scrive infatti a Mirella Sommella: «Mirella fai qualche indagine legale su un possibile evento fantascientifico ovvero che protezione possa avere io come cittadino italiano se questi pezzi di merda provassero a mettermi le mani addosso o bloccarmi quando sono a San Marino e che leggi locali vigono in materia. Non si sa mai. Magari mando solo gli avvocati a discutere» (aff.to 1443). Il timore di Savorelli viene confermato quando scrive «io non mi fido di mettere piede a San Marino». Egli sollecita il ruolo di Confuorti anche dopo essere stato estromesso dal ruolo: «Astenetevi. Non è corretto gettare i soldi della Banca Centrale in un buco senza fondo. Parla anche con F» (aff.to 1444, p.p. 500/RNR/2017) e spera in una buonuscita «meglio ancora se con una lettera di malleva come abbiamo fatto in altri casi in passato» (aff.to 1444, p.p. 500/RNR/2017).

Sui rapporti tra Savorelli, Siotto, Sommella e Confuorti la Polizia giudiziaria rileva che «È presente, anche su questo cellulare il contatto di A. al quale corrisponde il numero 335-5301034. Con A. non si rilevano comunicazioni scritte, ma solo reciproche telefonate. L'unico messaggio sms è cancellato, e non vi è stato alcun contatto tramite l'applicazione WhatsApp, a differenza di quanto riscontrato sul cellulare personale, sul



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

quale al profilo A. di questa applicazione è associata la fotografia di un gruppo di persone fra le quali, da un confronto con le immagini pubblicate su internet, pare sia presente Francesco Confuorti (Allegato n. 1). Confuorti è censito anche come contatto WeChat. Nelle comunicazioni fra Grais, SIOTTO e SAVORELLI, ancora una volta, si fa riferimento ad A., a FC, oppure a Francesco. Scrive SAVORELLI a SIOTTO: "Chiama Francesco subito"; SAVORELLI: "Ok lo dico a Wafik ma ci vuole l'endorsement di FC" SAVORELLI: "Manda l'Odg a FC!!"; SAVORELLI: "Filippo quando puoi fatti sentire. Io e A vogliamo che tu resti a Milano perché io possa firmare in originale la sanzione a GB"; SAVORELLI: "A d'accordo con quanto mi dicevi. Parla con Mirella"; SAVORELLI: "9.30 confcall con Gara, Coppola e A su perizie. Vieni solo TU non Duso te al"; SAVORELLI: "A. Dice di NON contattare avvocati o altro sennò ti tira il collo ... ferma tutto please"; SAVORELLI: "Me ne ha parlato Wafik. Io non voglio entrarci, né sono mai stato sollecitato direttamente sul tema. Se vuoi manda due righe a A o falle mandare da Wafik. Io NON NE VOGLIO SAPERE!!!!!!!!!!"; SAVORELLI: "Fai quello che ti ho detto: 1) chiama Francesco 2) mandagli tutti e 4 i testi aggiornati Subito!!!!!! 3"; SAVORELLI: "... 2. Su questo consultiamo FC; ...» (aff. 1666 e ss., p.p. 500/RNR/2017, rapporto 5 aprile 2018, prot. 17/PP/23-71).

Si deve in questa sede ricordare che tra i documenti acquisiti nella disponibilità dei prevenuti emerge un file denominato "appuntamento ab" (cfr. aff.ti 3161 e ss. e 3173 del p.p. 500/RNR/2017), il cui autore, in base alla verifica delle proprietà del documento, risulta essere "Daniele Guidi" a conferma del suo coinvolgimento anche nella vicenda che ci riguarda: e ciò nonostante lo stesso, in sede di interrogatorio, lo disconosca. Per quanto concerne la figura di Guidi e il suo rapporto con Confuorti e Savorelli, è qui sufficiente ricordare le contestazioni di reato per le quali è stato emesso rinvio a giudizio. Del resto, che Savorelli individui Daniele Guidi come interlocutore degno di fiducia da porre anche al di sopra dei propri collaboratori in Banca Centrale è testimoniato proprio da Savorelli, il quale il 31 agosto 2017 scrive a Filippo Siotto



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

«parlando con Guidi mi ha detto che devi stare molto attento a fornire dati che riguardano la vigilanza a Bernardi. Bernardi non ha le deleghe sulla vigilanza. Suggestisce di sentire prima la vicepresidente se puoi rilasciarle. Aggiunge che potresti scivolare sul segreto bancario e mi dice che a Bernardi nessuno ha richiesto dati o informazioni sull'operatività verso banche. Chiudo dicendoti anche che ti ho riportato quanto mi ha detto senza che io abbia conoscenza delle deleghe di BCRSM né dei casini che le forze politiche stanno facendo in detta repubblica Ciao!» (allegato 1, pag. 35, rapporto della Polizia Giudiziaria prot. n. 17/PP/23-63, aff.to 7250 del p.p. 500/RNR/2017).

Da ultimo, il 12 ottobre 2017 il Commissario Straordinario trasmette a Banca Centrale il progetto di bilancio dell'amministrazione straordinaria (aff.ti 1192 e seguenti, faldone n. 1 di 4, degli allegati al prot. 17/PP/23-116 del 29 novembre 2018, di cui agli affogliai 4444 e ss. del p.p. 500/RNR/2017).

È appena il caso di dare atto che, i provvedimenti di rigore impugnati (tanto di amministrazione straordinaria che di liquidazione coatta) sono stati dichiarati illegittimi all'esito dei relativi processi amministrativi.

RILEVATO

che agli interrogatori fissati nessuno dei prevenuti è comparso per rispondere ad eccezione di Roberto Venturini (aff.ti 82 e ss. p.p. 626/RNR/2021).

Egli ha riferito di essere stato contattato per l'incarico di Asset Banca da Lorenzo Savorelli il 13 aprile 2017, persona che non conosceva (così come non conosceva Siotto Sommella e Granata). Il prevenuto dichiarava di non conoscere e di non avere mai incontrato Francesco Confuorti e di non sapere il motivo per cui con la



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

mail 22 novembre 2016 Advantage Financial lo abbia indicato come possibile professionista da incaricare a Savorelli⁵.

Egli inoltre aggiunge di non sapere perché il suo nome si trovasse in quella lista, all'interno della quale dichiarava di conoscere unicamente Duso. Richiesto di riferire sulla sua attività in Asset Banca, riferiva di avere individuato un gruppo di dipendenti di sua fiducia con i quali aveva provveduto ad una profonda revisione degli *assets* della banca, partendo dalla relazione redatta da Duso ma precisando che «*La relazione Duso, siccome incompleta, costituì un punto di partenza per l'attività che poi condussi in autonomia, con tutti gli approfondimenti del caso, con la collaborazione del personale di Asset sopra indicato, in particolare delle due persone provenienti rispettivamente dall'area crediti e dall'area legale di cui, come detto, non ricordo i nomi*». Il prevenuto precisava poi che «*Nonostante il progetto di bilancio di amministrazione straordinaria venne approvato nell'ottobre del 2017, le verifiche si conclusero prima della data in cui formulai la proposta di LCA, salvo poi le modifiche tempo per tempo approntate in ragione di eventi successivi*».

Rispetto alle tempistiche relative all'adozione del provvedimento di blocco dei pagamenti, Venturini ha dichiarato: «*formulai per la prima volta una richiesta volta ad ottenere un provvedimento con cui Banca Centrale disponesse il blocco dei pagamenti il 04/05/2017. Ho atteso sino a quel momento in quanto, nel periodo immediatamente precedente, i referenti di Banca Centrale (non ricordo esattamente chi, ma sicuramente uno fra Savorelli, Sommella e Siotto) mi riferirono una serie di informazioni che deponevano a favore di una possibile ed imminente iniezione di liquidità in Asset tramite alcune*

⁵ Si legge *sub* aff. 3161 del p.p. 500/RNR/2017 che «*Il dottor Roberto Venturini citato nel curriculum, con buona probabilità è lo stesso Commissario Liquidatore di Asset Banca che, come già segnalato da questa P.G. (rapporto n.17 /PP/23-63 del 22/03/2018), risulta raccomandato con e-mail del 22/11/2016 dalla Advantage di Confuorti a Lorenzo SAVORELLI. In tale messaggio, tra gli altri nomi suggeriti, si leggono anche quelli di Tibor e di Duso (Allegato n. 2)*». La mail è presente in versione integrale tra gli allegati al procedimento 500/2017.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

operazioni di cui ne andò in porto solo una, e con un certo ritardo. Visto che nel brevissimo periodo non arrivò ulteriore liquidità in Asset, decisi il 4 maggio di formulare l'istanza di cui sopra. Siccome mi viene chiesto se ricordo di macro uscite di liquidità durante il periodo dell'amministrazione straordinaria, riferisco che in data anteriore alla mia entrata in servizio, uscirono circa 10 milioni di euro di depositi, somme riconducibili ad azionisti della banca, non ricordo però chi fossero. Non ricordo se vi furono clienti specifici che trasferirono grandi somme di denaro».

xRispetto all'incidenza dell'andamento della liquidità rispetto alla determinazione di porre in liquidazione coatta amministrativa la banca, Venturini ha dichiarato: «Al di là della significativa perdita di liquidità che ha interessato Asset a partire dal febbraio 2017, ritengo che l'istituto avrebbe dovuto comunque essere sottoposto a liquidazione in ragione del forte deficit patrimoniale e della strutturale mancanza di redditività. Siccome mi viene chiesto di riferire se Banca Centrale o il Comitato di Sorveglianza mi abbiano indicato criteri ovvero fornito parametri di riferimento su cui tarare le mie considerazioni rispetto alla liquidazione, riferisco di non averne ricevuta alcuna».

Rispetto alla esistenza di procedimenti penali aperti per il misfatto di riciclaggio, il prevenuto ha dichiarato «ricordo che vennero fatte delle segnalazioni ad AIF da parte del RIA di Asset Banca (Giacomo Ercolani) durante il lasso temporale in cui ero Commissario. Non so riferire se tali segnalazioni hanno esitato nell'apertura di procedimenti penali. Siccome mi vengono letti i messaggi che Filippo Siotto e Lorenzo Savorelli si scambiarono il primo luglio 2017 e che si trovano a pagina n. 34 del rapporto di P.G. di cui al protocollo n. 17/PP/23-135 del 17/06/2019, dichiaro di non ricordare di aver avuto sollecitazioni in quel periodo in tal senso».

Il prevenuto, richiesto sul punto, ha negato di avere ricevuto sollecitazioni da parte di esponenti di Banca Centrale, i quali non avrebbero dato riscontro alcuno per



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

diversi giorni dopo l'inoltro della sua relazione con cui proponeva la liquidazione coatta dell'istituto. Egli riferiva di essere venuto «a sapere che Banca Centrale aveva sottoposto ad LCA Asset solo la sera del giorno in cui il provvedimento venne adottato».

Interrogato sulla ragione per la quale non venne dato alcun riscontro alle lettere inoltrate dagli azionisti nel primo semestre del 2017, Venturini ha dichiarato: *«ricevuta la lettera primo giugno 2017 inoltrata dagli azionisti per la convocazione di una assemblea, dopo aver richiesto un parere legale che consigliava la convocazione dei soci, chiesi a Banca Centrale l'autorizzazione per procedere in tal senso, ma la stessa mi fu negata. Siccome la ricapitalizzazione avrebbe dovuto passare per una delibera assembleare, la cui convocazione mi era stata negata da Banca Centrale, ritenni inutile comunicare il dato numerico ai soci mancandomi le autorizzazioni per attivare la procedura di ricapitalizzazione».*

A fronte di queste risultanze, questi Giudici Inquirenti hanno svolto accertamenti mirati a trovare riscontro alle dichiarazioni di Venturini, con particolare riferimento alle attività che egli avrebbe svolto per determinare lo stato patrimoniale di Asset Banca. Il risultato è stata l'acquisizione di alcune perizie immobiliari svolte nella maggior parte dei casi senza che il perito (spesso forense e apparentemente senza esperienza nel mercato immobiliare sammarinese) visionasse gli immobili (cfr. aff.ti 177 e seguenti) mentre non è stata trovata alcuna relazione o altro documento che riscontrasse l'attività di censimento e riqualificazione degli *assets* di Asset Banca, attività che difficilmente può essere stata condotta solo oralmente (cfr. aff.ti e seguenti).

Da ultimo, si deve dare atto del fatto che non sono risultati iscritti procedimenti penali per il misfatto di riciclaggio a carico di Asset Banca S.p.A. e/o a carico di Stefano Ercolani e/o Barbara Tabarrini nel registro delle notizie di reato del 2016 e del 2017 (cfr. l'attestazione del Cancelliere in calce al decreto 6 aprile 2022, *sub* aff. 1018 nel p.p. 626/RNR/2021);

RITENUTO



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

che nel caso di specie alle gravi anomalie segnalate dai giudici amministrativi di prima e seconda istanza si affianchino: da una parte la carenza sostanziale di istruttoria, dall'altra un diverso metro di giudizio applicato ad un'altra banca che, nel primo semestre del 2017 era in difficoltà. Ci si riferisce in particolare a Banca CIS S.p.A., rispetto alla quale Ugo Granata nell'audizione del 5 ottobre 2017 dichiarerà che *«Banca CIS è da qualche mese istituto particolarmente preoccupante. Proprio a motivo di questo sono state deliberate operazioni di sostegno: devo dire che di queste operazioni, tuttavia, personalmente ho avuto conoscenza solo di recente, a posteriori [in quanto] ... non mi pare siano passate in coordinamento di vigilanza. Possono essere state deliberate dal direttore generale personalmente»* (aff.ti 220-229 del p.p. 500/RNR/2017);

che, peraltro, la cessione degli attivi e dei passivi di Asset Banca S.p.A. ha avuto effetti (negativi) anche sulla banca cessionaria, individuata verosimilmente in ragione del fatto che il suo socio di maggioranza (l'Eccellentissima Camera) avrebbe dovuto provvedere a fare fronte alle necessità imminenti causate dalla fuga di liquidità da Asset Banca S.p.A., iniziata con l'avvio delle procedure di rigore;

che, ciò detto, rispetto ai fatti di cui al capo indicato con il numero 3) del decreto del Giudice Inquirente 31 dicembre 2020, siano stati raccolti sufficienti elementi istruttori a formulare le contestazioni di reato appresso indicate,

CONTESTANO

1) a Lorenzo Savorelli (quale direttore di Banca Centrale e membro del Coordinamento della Vigilanza), Mirella Sommella, Filippo Siotto e Ugo Granata (quali membri del Coordinamento della Vigilanza) il concorso nel misfatto continuato di abuso di autorità, previsto e punito dagli articoli 50, 73 e 376 del codice penale perché – mediante più condotte tra loro collegate dal medesimo programma criminoso – abusavano dei poteri di attribuiti alla vigilanza di Banca Centrale dalla legge 17



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

novembre 2005 n. 165 per cagionare ad Asset Banca S.p.A. ed ai suoi soci il danno costituito dalla sottrazione della società dall'amministrazione degli organi nominati dall'assemblea e dal controllo dell'assemblea dei soci. In particolare:

1.1) Lorenzo Savorelli, Filippo Siotto, Mirella Sommella e Ugo Granata, senza avere prima raccolto il materiale informativo necessario a dare conto dell'esistenza dei requisiti di legge e degli elementi di fatto sufficienti a motivare il provvedimento, in data 15 febbraio 2017 sospendevano gli organi di Asset Banca S.p.A. per il termine di sessanta giorni, nominando Mirella Sommella come Commissario Straordinario;

1.2) Lorenzo Savorelli, Filippo Siotto (quale membro del Coordinamento della Vigilanza), Mirella Sommella (quale membro del Coordinamento della Vigilanza) e Ugo Granata (quale membro del Coordinamento della Vigilanza) - dopo avere richiamato il gruppo ispettivo inviato in Asset Banca S.p.A. (interrompendo così di fatto l'ispezione che sarà formalmente deliberata solo il 16 marzo 2017) e senza avere quindi svolto gli approfondimenti necessari alla motivazione - in data 2 marzo 2017 adottava il provvedimento di amministrazione straordinaria nei confronti di Asset Banca S.p.A.;

Fatti commessi a San Marino sino al 12 marzo 2017 (data di sospensione del provvedimento di amministrazione straordinaria 2 marzo 2017).

2) a Lorenzo Savorelli (quale direttore di Banca Centrale e membro del Coordinamento della Vigilanza), Mirella Sommella, Filippo Siotto e Ugo Granata (quali membri del Coordinamento della Vigilanza) il concorso nel misfatto continuato di abuso di autorità, previsto e punito dagli articoli 50, 73 e 376 del codice penale perché - mediante più condotte tra loro collegate dal medesimo programma criminoso - abusavano dei poteri di attribuiti alla vigilanza di Banca Centrale dalla legge 17 novembre 2005 n. 165 per cagionare ad Asset Banca S.p.A. ed ai suoi soci il danno costituito dalla sottrazione della società dall'amministrazione degli organi nominati



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

dall'assemblea e dal controllo dell'assemblea dei soci. In particolare, al fine di scongiurare la realizzazione degli effetti dell'ordinanza del Giudice Amministrativo di Primo Grado nel ricorso giurisdizionale (e quindi al fine di conseguire il risultato di cui al precedente capo 1), il 12 marzo 2017 adottava un ulteriore provvedimento di amministrazione straordinaria in uno stato di fatto e di diritto identico a quello precedente all'adozione del provvedimento di cui al precedente capo 1).

Fatti commessi con l'aggravante di cui all'articolo 90, primo comma, lettera a) per occultare il reato di cui al precedente capo 1) a San Marino sino alla sospensione del provvedimento di amministrazione straordinaria 12 marzo 2017;

3) a Mirella Sommella (quale commissario straordinario di Asset Banca S.p.A.) Lorenzo Savorelli, Filippo Siotto e Ugo Granata (nei rispettivi ruoli ricoperti e sopra descritti) il concorso nel misfatto continuato di amministrazione infedele aggravata, previsto e punito dagli articoli 50, 73, 90, primo comma, lettera a) e 198 del codice penale, perché in concorso tra loro e mediante più azioni ed omissioni facenti parte del medesimo programma criminoso compivano atti in danno al patrimonio di Asset Banca S.p.A.. In particolare:

3.1) omettevano di adottare gli atti necessari (quali ad esempio la sospensione dei pagamenti, la convocazione dell'assemblea come richiesto dai soci, alle cui missive omettevano di rispondere) a garantire la prosecuzione dell'attività d'impresa della banca oltre la durata dell'amministrazione straordinaria;

3.2) omettevano di quantificare le perdite e la conseguente necessaria ricapitalizzazione in modo da consentire ai soci (che lo richiedevano con lettere 28 marzo 2017 e 1 giugno 2017) di provvedervi, portando il patrimonio dell'istituto al conseguente depauperamento;

3.3) si adoperavano affinché gli attivi ed i passivi di Asset Banca S.p.A. fossero ceduti, - pur in pendenza dei ricorsi amministrativi per l'annullamento delle procedure di rigore



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

- a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., così da frustrare i diritti dei soci di Asset Banca S.p.A..

Fatti commessi con le seguenti aggravanti:

(i) aggravante di cui all'articolo 90, primo comma, lettera a) per occultare il reato di cui al precedente capo 2), occultando altresì le prove dello stesso;

(ii) aggravante di cui all'articolo 90, primo comma, lettera b), avendo commesso il fatto con abuso dei rispettivi uffici pubblici;

fatti commessi a San Marino dall'emissione del provvedimento di sospensione degli organi (15 febbraio 2017) sino alla cessione degli attivi e dei passivi di Asset Banca S.p.A. a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.;

4) Francesco Confuorti, Daniele Guidi, Lorenzo Savorelli (quale direttore di Banca Centrale e membro del Coordinamento della Vigilanza), Mirella Sommella, Filippo Siotto e Ugo Granata (quali membri del Coordinamento della Vigilanza), Roberto Venturini (commissario straordinario prima e liquidatore poi di Asset Banca S.p.A.) il misfatto di interesse privato in atti d'ufficio (aggravato dalla sua commissione mediante l'abuso del proprio ufficio costituito dal ricorso sistematico ed abusivo a consulenti esterni per attività proprie della funzione di vigilanza spettante a Banca Centrale, da parte di Savorelli, Siotto, Granata e Sommella nonché dalla finalità di occultare i reati di cui ai precedenti capi 1, 2 e 3), previsto e punito dagli articoli 73, 90, primo comma, lettere a) e b), e 375 del codice penale perché nel predisporre la relazione preliminare (prima) e nell'adottare (poi) il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa di Asset Banca S.p.A. e nella cessione dei suoi attivi e passivi a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. assumevano il proprio interesse di andare esenti dalle responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dai misfatti di cui sopra. In particolare, avendo preso atto che i danni occorsi a causa dei suddetti misfatti avevano pregiudicato lo stato di Asset Banca S.p.A. al punto da rendere difficile



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

o addirittura impossibile la prosecuzione dell'attività d'impresa (a causa in particolare della rilevante fuoriuscita di liquidità), al fine di mantenersi indenni da qualunque iniziativa a proprio carico Francesco Confuorti coordinava, consigliava e avallava le iniziative che Savorelli, Sommella, Siotto, Granata e Venturini ponevano in essere nello svolgimento dei rispettivi incarichi, mentre Daniele Guidi partecipava alla definizione della strategia e collaborava insieme agli altri alla redazione del decreto legge 10 luglio 2017 n. 80 (poi divenuto Decreto-Legge 27 luglio 2017 n. 89 a seguito della sua ratifica) per:

- a) formare ed adottare il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con giustificazioni solo apparenti, portate per mezzo di relazioni ed *audit* sistematicamente delegati a consulenti esterni (quali Gianbattista Duso e Matteo Bazzani) di propria personale fiducia;
- b) cedere gli attivi ed i passivi di Asset Banca S.p.A. a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.. Questo atto era posto in essere mediante la predisposizioni di pareri, atti e consulenze ed altresì mediante la redazione da parte di Francesco Confuorti, Lorenzo Savorelli e Filippo Siotto della minuta di decreto legge con cui era regolamentata la cessione ed i suoi effetti.

I prevenuti concordavano tra loro che questo provvedimento e la successiva cessione degli attivi e dei passivi a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. fossero le iniziative da adottare per scongiurare procedimenti giudiziari a loro carico per le condotte descritte ai precedenti capi 1, 2 e 3.

Fatti commessi a San Marino ed in Italia, dal 12 giugno 2017 (data di emissione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa di Asset Banca S.p.A.) sino alla data di effettiva cessione data di cessione degli *assets* di Asset Banca S.p.A. a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A..

DISPONGONO